



**CLAUSOLE - TIPO**

**PER L'APPLICAZIONE**

**DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER, DEL D.LGS. 165/2001**

**(C.D. PANTOUFLAGE)**

**E**

**DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**



264f07c3



**A) “PANTOUFLAGE”**

Come noto, l'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, disposizione introdotta dalla L. 190/2012, stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La causa di esclusione in argomento si applica a tutte le tipologie di procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di qualunque importo.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, l'operatore economico rende apposita dichiarazione in merito alla insussistenza di tale motivo di esclusione.

In merito, si ricorda che, con nota n. 530339 del 30 dicembre 2015 a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione della citata disposizione, rispetto alle quali la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha introdotto rilevanti novità.

Da un lato, infatti, l'assenza di tale motivo di esclusione è dichiarata dagli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE) il cui utilizzo è stato introdotto nel nostro ordinamento in fase di recepimento delle Direttive europee appalti e concessioni del 2014, al fine di uniformare su scala europea e nazionale la modulistica utilizzata nelle procedure di aggiudicazione.

Dall'altro lato il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, sul rilievo che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 2013 attribuisce ad ANAC il generale compito di vigilare “sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi” e che, a sua volta, l'art. 21 del medesimo decreto richiama esplicitamente la disciplina di cui al summenzionato art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 al fine specifico di estenderne in tale contesto il campo di applicazione, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, spettano ad ANAC i previsti poteri sanzionatori e assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

La specifica dichiarazione è pertanto resa dall'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), precisamente nella Parte III (motivi di esclusione), sez. D, punto 7.

Per i micro affidamenti, per i quali, secondo l'indicazione fornita da ANAC nelle Linee guida n. 4, non si fa utilizzo del DGUE, la modulistica allegata alla lex specialis di gara dovrà riportare la seguente dichiarazione:

*“L'operatore economico dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico”.*

**B) “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENENTI”**

284f07c3



Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con provvedimento n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato definitivamente con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, l'art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) reca regole di condotta da osservare nell'intera gestione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture (procedure di affidamento, stipulazione, fase di esecuzione) finalizzate a contrastare fenomeni corruttivi e similari.

A tale riguardo, con nota in data 3 luglio 2015, n. 274491, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione aveva richiamato i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione in cui si prevede l'integrazione della documentazione di gara e contrattuale con l'inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento, per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione.

Detta prescrizione è accompagnata dalla previsione della risoluzione o della decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento.

Analoghe indicazioni possono formularsi con riferimento all'applicazione del Codice di comportamento vigente nei rispettivi ordinamenti alle procedure di affidamento di competenza delle Aziende ULSS del Veneto e degli Enti amministrativi regionali.

Di seguito si riportano pertanto le clausole-tipo che possono essere utilizzate nella documentazione di gara e contrattuale.

<b>CLAUSOLA N. 1</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>DOCUMENTO</b>	Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara /....
<p>“Al presente affidamento si applica altresì il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla <i>stazione appaltante con deliberazione/..... n. .... del.....</i>, consultabile sul Sito istituzionale al seguente link: .....</p>	
<b>CLAUSOLA N. 2</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara.... integrativa del DGUE
<p>L'operatore economico dichiara:</p> <p>“di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori <i>il Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante..... approvato con deliberazione/..... n. .... del.....</i>.”</p>	
<b>CLAUSOLA N. 3</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale



284f07c3



*“L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante..... approvato con deliberazione/..... n. .... del..... , pena la risoluzione del contratto”.*



264f07c3





**CLAUSOLE - TIPO**

**PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE  
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
SOTTOSCRITTO IN DATA 17 SETTEMBRE 2019**



f8e59901



**NOTE ESPLICATIVE**

Nell'ambito delle iniziative volte a rendere più efficace il sistema normativo delle c.d. cautele antimafia applicabili in via generale all'attività contrattuale delle Strutture regionali, in data 9 gennaio 2012 la Regione del Veneto ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Con successiva Deliberazione n. 537 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha approvato specifiche clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l'obiettivo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale degli impegni assunti con il summenzionato Protocollo di legalità.

Il Protocollo di legalità del 2012 era stato stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, avvalendosi di una formula collaborativa che trae origine dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2000 dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ora, come noto, confluita nell'Autorità nazionale anticorruzione-A.N.AC. a seguito della soppressione dell'A.V.C.P. disposta con D.L. 24 giugno 2014, n. 90), con l'obiettivo di conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati.

Siffatte formule collaborative, come noto, nascono dall'esigenza di potenziare e integrare gli strumenti di tutela della legalità e di contrasto alla criminalità previsti dalla vigente legislazione, da un lato rafforzando la rete di monitoraggio esistente e dall'altro lato estendendo i c.d. controlli antimafia a contratti e subcontratti altrimenti esclusi dalle verifiche ai sensi della vigente legislazione antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136").

Va inoltre rilevato come la prassi consolidata di ricorrere agli accordi di legalità risulta ulteriormente valorizzata dalla evoluzione normativa statale e regionale successiva alla stipulazione del Protocollo di legalità del 2012.

Nello specifico, la L. 6 novembre 2012, n. 190, nel prendere atto della efficacia ed utilità di questi strumenti anche per la lotta alla corruzione e all'illegalità negli appalti, statuisce in proposito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle



f8e59901



clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara” (art. 1, comma 17).

Più di recente, l'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con L. 11 settembre 2020, ha introdotto una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto il citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Nello specifico, nel corpo del Codice antimafia è stato inserito il seguente articolo:

“Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.”.

In attuazione della legge 190/2012, l'A.N.AC., in sede di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, annovera esplicitamente i protocolli di legalità e i patti di integrità tra le iniziative e azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione.

Come ribadito nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, “Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o *condizionamento nell'aggiudicazione del contratto*”.

Quanto alla legislazione regionale, la stipulazione di simili protocolli rientra tra le misure di attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, previste



f8e59901



dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48 *“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”*.

L’art. 4 della legge regionale citata, infatti, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, impegna la Regione a promuovere la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.

In seguito all’avvenuta scadenza del biennio di validità del Protocollo di legalità stipulato il 9 gennaio 2012, al fine di proseguire nella positiva esperienza maturata a livello territoriale attraverso la collaborazione instaurata con la stipulazione e attuazione del Protocollo del 2012, in data 23 luglio 2014 il Presidente della Giunta Regionale ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto un nuovo Accordo, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28 luglio 2014, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo con i necessari aggiornamenti ed integrazioni.

Il Protocollo di legalità sottoscritto nel 2014 ha in particolare recepito talune innovazioni normative introdotte dal legislatore nazionale durante la vigenza dell’Accordo sottoscritto nel 2012, quali:

- l’utilizzo dell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori sensibili ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla suindicata legge anticorruzione e successive modificazioni;
- l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del Codice antimafia con contestuale abrogazione, ad opera del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, della previgente disciplina dettata dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

A livello nazionale il quadro delle iniziative pattizie per la tutela della legalità nella Pubblica amministrazione si è venuto arricchendo con il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 luglio 2014 dal Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “Protocollo Ministero dell’Interno /A.N.AC”) col proposito di avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita ingerenza nella gestione della cosa pubblica.

Nello specifico, il citato “Protocollo Ministero dell’Interno /A.N.AC.”, detta *“Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC., Prefetture-UTG, e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”*, con l’obiettivo di agevolare la piena attuazione delle misure previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, anche attraverso l’ampliamento dell’ambito di operatività dei protocolli di legalità oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose per



f8e59901





farne uno strumento di prevenzione di portata più generale, in grado di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Si è in quest'ottica ritenuto fondamentale affiancare alla repressione sul piano puramente penale, una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato.

Allo scopo ottemperare agli indirizzi espressi nel "Protocollo Ministero dell'Interno /A.N.AC.", si è reso necessario integrare il Protocollo di legalità sottoscritto nel 2014, mediante la stipulazione in data 7 settembre 2015, di un nuovo Protocollo, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1036 del 4 agosto 2015.

L'elemento di novità introdotto con il Protocollo del 2015 consiste sostanzialmente nella previsione dell'obbligo di inserire nella documentazione di gara/contrattuale apposite clausole volte a riconoscere alla Regione del Veneto, in qualità di stazione appaltante:

- la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;
- la possibilità di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatario e l'impresa aggiudicataria.

Come precisato nelle Linee guida, resta fermo che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014.

Successivamente alla scadenza dell'Accordo siglato nel 2015, in data 17 settembre 2019, il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il rinnovo per ulteriori tre anni del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019.

Il Protocollo di legalità aggiornato, nel riproporre i contenuti del precedente Accordo, sia con riferimento al potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata sia con riguardo alle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione, ha recepito altresì diversi elementi di novità, tra cui:



f8e59901



l'aggiornamento delle modalità di acquisizione della certificazione antimafia a seguito della entrata a regime della Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia; l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione alle Aziende ULSS del Veneto e agli Enti amministrativi regionali, l'impegno delle parti a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del Protocollo.

Per il resto, il rinnovato Protocollo di legalità conferma gli impegni assunti con l'Accordo siglato nel 2015, anche in attuazione delle citate politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, previste dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48.

Il vigente "Protocollo", che avrà efficacia per tre anni dalla sua sottoscrizione, vincola dunque la Regione e gli altri Soggetti tenuti alla sua applicazione, in qualità di stazioni appaltanti, all'adempimento di precisi impegni intesi, tra l'altro, a:

- inserire negli atti di gara e nei capitolati d'appalto clausole e condizioni per incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure;
- prevedere l'obbligo per l'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) al "Protocollo" - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- introdurre nel contratto l'obbligo per l'appaltatore e i subappaltatori di riferire alla stazione appaltante in merito ad eventuali richieste di denaro od offerte di protezione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria;
- introdurre nel contratto l'obbligo per l'appaltatore di riferire alla stazione appaltante e alla Prefettura in merito ad eventuali tentativi di concussione;
- vietare alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o sub affidare ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
- istituire la figura del Referente di cantiere, con il compito di tenere costantemente aggiornato un rapporto di cantiere contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi a qualunque titolo presenti in cantiere;
- prevedere la risoluzione automatica dei contratti in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento;
- consentire un'efficace applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per permettere la ricostruzione dei pagamenti derivanti dal corrispettivo dell'appalto, intercettandone gli



f8e59901



utilizzi da parte della criminalità organizzata (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

Ciò posto, la concreta attuazione dei contenuti del “Protocollo”, consultabile sul sito della Giunta regionale (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), comporta per molti aspetti la collaborazione degli operatori economici affidatari e sub affidatari dei contratti in questione.

La maggior parte degli obblighi previsti, difatti, non deriva direttamente dalla legge: ne risulta pertanto necessaria l'espressa assunzione su base negoziale da parte dei contraenti e subcontraenti, mediante accettazione di apposite clausole da inserire a tal fine nei documenti di gara (bandi e lettere d'invito) e/o nel successivo contratto da stipulare con l'aggiudicatario della commessa, come peraltro precisato dalla stessa ANAC nel succitato Piano nazionale anticorruzione.

A tale riguardo, la disposizione di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, in combinato con la nuova disciplina di cui all'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011 sopra riportata, costituisce ora la base normativa che rende pienamente legittima l'indicazione del bando /lettera d'invito che collega all'accettazione delle prescrizioni del Protocollo di legalità la sanzione dell'esclusione dalla gara, fermi restando gli obblighi da osservare in fase di esecuzione dell'appalto, che trovano collocazione all'interno del contratto/capitolato.

La stessa Corte di giustizia, nella sentenza 22 ottobre 2015 C-425/14, ha inoltre affermato la conformità ai principi del Trattato di questa tipologia di clausole; nello specifico, in base all'orientamento espresso dal giudice euro-unitario, un'amministrazione aggiudicatrice può prevedere “che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici”.

Inoltre, benché il titolo del “Protocollo” stesso faccia genericamente riferimento a tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la sfera di operatività di talune clausole è espressamente circoscritta ai soli appalti di lavori, con conseguente necessità di distinguere gli obblighi di carattere generale, validi per tutti i contratti, dalle cautele antimafia applicabili esclusivamente ai contratti pubblici di lavori.

Purtuttavia, in riferimento alla clausola prevista dall'art. 2 del Protocollo, in base alla quale l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al carattere generale della ratio sottesa alla previsione, si ritiene opportuno estenderne l'applicazione ai contratti di servizi e forniture e richiedere l'accettazione della clausola anche per queste ulteriori tipologie di affidamento.



f8e59901



Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione del “Protocollo”, sono state all'uopo aggiornate e integrate le clausole tipo già approvate con D.G.R. 537/2012, attuative dei singoli istituti in esso regolati.

In corrispondenza delle singole clausole, numerate progressivamente, sono indicati:

- le fattispecie contrattuali di riferimento (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o soli contratti di lavori);
- i documenti in cui le clausole stesse vanno inserite:
  - documenti di gara (lex specialis)
  - documenti contrattuali, precisando se si tratta dell'appalto principale o di un subcontracto.

In merito all'acquisizione della certificazione antimafia, resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 52 e ss., della L. 190/2012, e dei relativi decreti attuativi, in merito all'istituto delle white list, ed in particolare la disposizione di cui al comma 52 bis, ai cui sensi “L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontracti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”, disposizione recentemente confermata dal comma 2 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011, inserito dal summenzionato D.L. 76/2020.

L'art. 3 del D.L. 76/2020, inoltre, ha introdotto una misura temporanea, applicabile fino al 31/12/2021, di semplificazione delle verifiche antimafia, basata sul rilascio dell'“informativa liberatoria provvisoria”, che consente di stipulare i contratti e subcontracti sotto condizione risolutiva nelle more del completamento delle verifiche antimafia. Pertanto, per tale fattispecie, può essere utilizzata fino alla data suindicata, salva proroga della stessa, l'apposita clausola-tipo in analogia a quanto previsto per i contratti stipulati sotto condizione risolutiva, nei casi eccezionalmente consentiti dalla disciplina antimafia “a regime”.

Quanto alle clausole inerenti l'istituto della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, sono state riproposte le formule a suo tempo predisposte da AVCP nell'Allegato I alle Linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 (successivamente sostituita dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, a sua volta aggiornata dalla determinazione ANAC n. 556 del 31 luglio 2017), integrate con le indicazioni da riportare nella documentazione contrattuale in attuazione obblighi derivanti dalla vigente disciplina in materia di fatturazione elettronica.

Gli schemi elaborati, opportunamente adattati alle circostanze concrete e alle caratteristiche dei singoli affidamenti, possono quindi rappresentare un utile strumento di supporto per gli Uffici regionali e le Stazioni appaltanti tenute all'osservanza del “Protocollo”.



## INDICE

CLAUSOLA N. 1-A CLAUSOLA N. 1-B CLAUSOLA N. 1-C CLAUSOLA N. 1-D	Applicazione clausole “Protocollo”
CLAUSOLA N. 2-A CLAUSOLA N. 2-B	Versamenti, ritenute fiscali e IVA subappaltatori
CLAUSOLA N. 3	Elenco degli affidamenti
CLAUSOLA N. 4-A CLAUSOLA N. 4-B	Clausola risolutiva espressa
CLAUSOLA n. 5	Informazioni antimafia atipiche
CLAUSOLA N. 6-A CLAUSOLA N. 6-B	Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia
CLAUSOLA N. 7	Posizioni previdenziali e assicurative
CLAUSOLA N. 8	Referente di cantiere
CLAUSOLA N. 9-A CLAUSOLA N. 9-B CLAUSOLA N. 9-C	Comunicazione tentativi di estorsione
CLAUSOLA N. 10-A CLAUSOLA N. 10-B	Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione
CLAUSOLA N. 11-A CLAUSOLA N. 11-B CLAUSOLA N. 11-C	Divieto di subappalto
CLAUSOLA N. 12-A CLAUSOLA N. 12-B	Tracciabilità flussi finanziari



f8e59901



## CLAUSOLE - TIPO

## Applicazione clausole "Protocollo"

## CLAUSOLA N. 1-A

<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>DOCUMENTO</b>	Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara /....
<p>“Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <a href="http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita">http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita</a>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento”.</p>	
<b>CLAUSOLA N. 1-B</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/.... integrativa del DGUE
<p>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/...., ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale.”</p>	
<b>CLAUSOLA N. 1-C</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”</p>	
<b>CLAUSOLA N. 1-D</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
<p>“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”</p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



<b>Versamenti ritenute fiscali e IVA subappaltatori</b>	
<b>CLAUSOLA N. 2 -A</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell'articolo 4 del "Protocollo"
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>"1. <i>L'appaltatore</i> si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.</p> <p>2. <i>L'appaltatore</i> si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1."</p>	
<b>CLAUSOLA N. 2 - B</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratti di subappalto
<p>"Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso."</p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



<b>Elenco degli affidamenti</b>
---------------------------------

<b>CLAUSOLA N. 3</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”</i></p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901





<b>Clausola risolutiva espressa</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CLAUSOLA N. 4-A</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.</p> <p>2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”</p>	
<b>CLAUSOLA N. 4-B</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<p>“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: <i>previa revoca dell’autorizzazione al subappalto</i>), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”</p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



<b>Informazioni antimafia atipiche</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ad attività soggette a controllo pubblico
<b>CLAUSOLA N. 5</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – <i>di cui all’art. 1 septies</i> del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – <i>ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria</i>, ai soli fini della valutazione circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.”</p>	

\*\*\*\*\*

<b>Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 4 del “Protocollo”
<b>CLAUSOLA N. 6-A</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<p>“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del predetto decreto legislativo”.</p>	
<b>CLAUSOLA N. 6-B (applicabile fino al 31/12/2021 salva proroga)</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<p>“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia”.</p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



Posizioni previdenziali e assicurative	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CLAUSOLA N. 7</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/..... integrativa del DGUE
<p>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</li> <li>- INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</li> <li>- CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</li> <li>- INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</li> <li>- Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____</li> </ul> <p>In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____.</p> <p>La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione <i>previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici</i>”.</p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



Referente di cantiere	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori
<b>CLAUSOLA N. 8</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</i></p> <p><i>2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.</i></p> <p><i>3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.”</i></p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



<b>Comunicazione tentativi di estorsione</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CLAUSOLA N. 9-A</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</p> <p>2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”</p>	
<b>CLAUSOLA N. 9-B</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratti di subappalto e subcontratti
<p>“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.”</p>	
<b>CLAUSOLA N. 9-C</b> <b>(da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.</p> <p>2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.”</p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



Prevenzione interforze illecite- misure anticorruzione	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CLAUSOLA N. 10-A</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/... integrativa del DGUE
<p><i>“Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all’art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>l’affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;</i></li> <li>– <i>la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”</i></li> </ul>	
<b>CLAUSOLA N. 10-B</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..</i></p> <p><i>2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”</i></p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



<b>Divieto di subappalto</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CLAUSOLA N. 11-A</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/....
<p><i>“Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.”</i></p>	
<b>CLAUSOLA N. 11-B</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/.... integrativa del DGUE
<p><i>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando/lettera d'invito/disciplinare di gara/.... in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.”</i></p>	
<b>CLAUSOLA N. 11-C</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”</i></p>	

\*\*\*\*\*



f8e59901



<b>Tracciabilità flussi finanziari</b>	
<b>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</b>	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CLAUSOLA N. 12-A</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratto principale/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L'affidatario (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i></p> <p><i>2. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.</i></p> <p><i>3. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a....., (indirizzo).....– Codice Fiscale ..... – P.IVA ..... – Codice univoco di riferimento (.....). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (...) (ove previsto) e CIG: (...); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.</i></p> <p><i>4. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”</i></p>	
<b>CLAUSOLA N. 12-B</b>	
<b>DOCUMENTO</b>	Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese
<p><i>“1. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante ..... identificato con il CIG n. (...) e CUP n. (...) (ove previsto), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i></p> <p><i>2. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante- Ufficio/Struttura (.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</i></p> <p><i>3. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'affidatario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante- Ufficio/Struttura (.....)</i></p>	



f8e59901

